



# Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Prot. 12089

13 APR. 2018

Oggetto: Linee Guida in materia di tirocini – Ulteriori chiarimenti

Ai Servizi Centri per l'Impiego  
Loro Sedi

Ai Centri per l'Impiego  
Loro Sedi

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale con la quale sono state integralmente recepite le "Linee Guida in materia di tirocini formativi", approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25/5/2017, si ritiene dover ancora puntualizzare alcuni aspetti della procedura al fine di uniformarne il relativo iter procedurale in tutti i CPI della Regione.

Le difformità di gestione dell'istituto da parte dei centri per l'impiego (specie sotto l'aspetto della diversa documentazione richiesta oltre che dei diversi termini di istruttoria), costituisce elemento gravemente lesivo dei principi di efficacia, efficienza, uniformità e generalità che sottendono l'azione amministrativa.

Occorre preliminarmente ribadire che, così come affermato anche dal Consiglio dell'Unione Europea, il tirocinio si definisce come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare".

Per la legislazione italiana lo stesso si configura quale "misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo".

Nessun cenno, quindi, all'eventuale soddisfacimento di esigenze che dovessero insorgere in capo al Soggetto Ospitante, in molti casi, peraltro, espressamente vietate.

Pertanto, fermo restando quanto specificatamente disposto dalle Linee Guida sopra menzionate, si definiscono, qui di seguito, alcuni aspetti della normativa cui va posta l'attenzione facendo seguito, per ultimo, a quanto già comunicato con note **43318/2017** e **44432/2017**

- **Durata del tirocinio e proroghe**

In linea generale, la durata del tirocinio deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire. A parità di conoscenze di base e trasversali richieste, un tirocinio non può avere una durata



# Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

sproporzionatamente differente per profili professionali paragonabili o, comunque, non può avere una durata troppo estesa per profili con un basso contenuto professionale.

La durata effettiva deve essere esplicitamente indicata all'interno del Piano Formativo e, laddove nel corso dello svolgimento dovessero ravvisarsi esigenze formative, espressamente motivate, tali da rendere necessaria una proroga dello stesso, prima della scadenza e previa acquisizione dei pareri del tutor aziendale e del tutor didattico organizzativo, potrà essere concesso un prolungamento della durata del tirocinio che, in ogni caso, non potrà eccedere la durata di 12 mesi (24 mesi per i soggetti diversamente abili).

- Modalità di svolgimento

Pur non essendo espressamente regolamentato nelle Linee Guida cui la presente si riferisce, l'orario di svolgimento delle attività di tirocinio deve essere particolarmente attenzionato al fine di prevenirne l'articolazione indiscriminata e gli abusi nell'utilizzo delle fasce orarie notturne.

In linea di principio, ove non si rinvercano validi motivi di carattere formativo che ne giustificano il ricorso, laddove lo svolgimento delle normali attività lavorative avvengano anche in orario diurno, dovrà essere evitato il ricorso all'articolazione oraria del tirocinio in orario serale/notturno. Ciò anche al fine di consentire una corretta attività di monitoraggio del tutor.

- Indennità di partecipazione

Si ribadisce che, stante l'integrale recepimento delle Linee Guida in materia di tirocini da parte della Regione Siciliana, l'indennità per la partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a 300 euro mensili.

Mentre nessuna valutazione dovrà essere fatta in merito all'eventuale proposizione di compensi più elevati, a contrario, sebbene non esplicitamente disposto, per condizioni lavorative più impegnative, si cercherà di fare ricorso al buon senso per evitare che vengano determinati compensi proporzionalmente non adeguati.

Sebbene nel caso di tirocini in favore di lavoratori percettori di sostegno al reddito l'indennità non sia dovuta, si evidenzia come sia riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito.

- Tirocini formativi extracurricolari promossi da Università.

Oggetto dei chiarimenti della presente direttiva sono anche i Tirocini formativi extracurricolari, ossia ricadenti nel periodo dei 12 mesi successivi al conseguimento della Laurea, promossi dalle Università degli Studi dell'isola.

Appare opportuno sottolineare che le Università, svolgendo una funzione preminente di collegamento tra il mondo della Istruzione e il mondo del lavoro, nel tempo hanno consolidato una rete di Aziende direttamente riconducibili alle competenze acquisite dagli studenti laureati e con le stesse hanno perfezionato convenzioni e progetti di tirocinio formativi altamente specializzate, assumendosene le responsabilità, per i quali appare superfluo entrare in sede di approvazione nel merito degli stessi se non per il mero riscontro dei profili rispetto al repertorio delle qualificazioni.





# Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Per i motivi sopra specificati appare necessario riporre maggiore attenzione sui tempi di approvazione dei progetti formativi trasmessi nella considerazione ulteriore che rallentamenti procedurali portano spesso alla impossibilità di svolgimento del tirocinio stesso ove decorsi i 12 mesi dal conseguimento della Laurea, rendendo vano il lavoro svolto dalle Università oltre che incidendo negativamente sul percorso del giovane.

## • Modulistica in uso

Nelle more di una eventuale revisione di tutta la modulistica utilizzata, occorre apportare le seguenti modifiche al format relativo al "Progetto Formativo e di Orientamento" che ad ogni buon fine si allega alla presente:

- A pag. 1 - **Tipologia di tirocinio:** aggiungere la lettera C estivo (*rivolto a studenti, promosso dal CPI e da svolgere durante il periodo estivo, durata minima 14 giorni*)
- A pag. 2 - **Profilo Professionale:** \_\_\_\_\_ in conformità al nuovo Repertorio Regionale dei Profili di cui al D.A. 2570 del 26/5/2016 (*consultabile sul sito <http://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it>*) o in conformità all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni – Codice ISTAT \_\_\_\_\_ ([http://atlantelavoro.inapp.org/atlante\\_repertori.php](http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php))

Per quanto attiene, invece, agli obblighi in capo al Soggetto Ospitante, laddove esso sia una ditta individuale, a cui, quindi, non vanno applicate le disposizioni in materia di salute e di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008, occorrerà acquisire una specifica dichiarazione in cui lo stesso, dovendo ospitare un tirocinante, si impegnerà a sottostare, comunque, a tutti i vincoli imposti dalla normativa.

Al fine, inoltre, di rendere omogeneo tra i vari CPI dell'isola l'iter di approvazione dei tirocini formativi promossi dagli Enti promotori terzi, ivi comprese le Università, sia come documentazione richiesta che come tempi di approvazione degli stessi, di seguito si elenca la documentazione che dovrà essere visionata dagli operatori dei CPI, limitando, in questo modo, la mole di documentazione superflua che taluni uffici ancora richiedono:

- Comunicazione di attivazione del tirocinio
- Convenzione
- Progetto formativo (allegato)
- Scheda azienda (allegata)
- Iter di selezione/individuazione dei tirocinanti (solo nel caso i cui il Soggetto ospitante sia un Ente pubblico).
- dichiarazione azienda; (allegata)
- dichiarazione tutor aziendale; (allegata)

Non dovranno, in alcun caso, essere richiesti documenti o attestazioni (es.: DID, patti di servizio, C.O.etc.) rinvenibili agli atti d'ufficio.

Si coglie l'occasione per rammentare, infine, che il regime di sussidiarietà nel quale gli Enti promotori terzi accreditati espletano le loro attività, suggerisce un diverso approccio, nonché differenti forme di relazione e collaborazione, in particolare laddove si tratti di Enti pubblici quali Istituti Universitari e Istituti di istruzione secondaria.

REPUBBLICA ITALIANA



Livello europeo  
Fondo sociale europeo



Fondo Sociale Europeo



SICILIA  
REGIONE SICILIANA

# Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e  
del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento,  
dei servizi e delle attività formative

Le attività di verifica preventiva, in questi casi, possono limitarsi ai riscontri documentali, almeno per gli aspetti meramente attinenti alle parti dichiarative, tanto più che gli stessi Enti promotori assumono **una piena responsabilità** nell'applicazione pedissequa delle norme contenute nelle Linee Guida.

A parte il ricorso ai servizi ispettivi degli organi preposti alla vigilanza, restano ferme, in ogni caso, le prerogative di codesti CPI in materia di controlli circa la corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio, nonché di quant'altro già espressamente previsto in termini di verifiche e sanzioni dalle disposizioni contenute nelle Linee Guida del 25/5/2017, anche in riferimento alle eventuali violazioni degli stessi Enti promotori.

Il Dirigente Generale  
Dott.ssa Francesca Garoffolo